

21

COLLOCAMENTO A RIPOSO

**TRATTENIMENTO IN SERVIZIO
OLTRE IL LIMITE DI ETÀ**

RIAMMISSIONE IN SERVIZIO

Ultimo aggiornamento:

Sommario

NORMATIVA	4
Collocamento a riposo per limiti di età	5
Legge 27 aprile 1982, n. 186	5
<i>Art. 27. Collocamento a riposo per limiti di età.</i>	5
Trattenimento in servizio oltre il limite di età	6
Decreto Legge 25 giugno 2008 n. 112	6
<i>Art. 72. Personale dipendente prossimo al compimento dei limiti di età per il collocamento a riposo</i>	6
Decreto Legge 24 giugno 2014 n. 90	7
<i>Art. 1 Disposizioni per il ricambio generazionale nelle pubbliche amministrazioni</i>	7
Decreto Legge 27 giugno 2015, n. 83	8
<i>Art. 18. Proroga degli effetti del trattenimento in servizio dei magistrati ordinari</i>	8
Decreto Legge agosto 2016, n. 168	9
<i>Art. 10. Proroga degli effetti del trattenimento in servizio di magistrati amministrativi e contabili e avvocati dello Stato</i>	9
Riammissione in servizio	10
Decreto Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.	10
<i>Art. 132. Riammissione.</i>	10
Legge 24 dicembre 2003, n. 350	11
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004)	11
<i>Art. 3.</i>	11
Decreto legge 16 marzo 2004, n. 66	13
Interventi urgenti per i pubblici dipendenti sospesi o dimessisi dall'impiego a causa di procedimento penale, successivamente conclusosi con proscioglimento	13
<i>Art. 2.</i>	13
Decreto legge 29 dicembre 2010, n. 225	14
Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie ..	14
<i>Art. 2.</i>	14

CRITERI	15
Trattenimento in servizio ai sensi dell'art. 72 del decreto legge n. 112 del 2008	16
<i>Delibera del 12 settembre 2014</i>	16
<i>Delibera dell'11 settembre 2012</i>	16
<i>Delibera del 6 novembre 2008</i>	16
Riammissione in servizio ai sensi dell'art. 132 del D.P.R. 10 gennaio 1957 n. 3	18
Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato	19
<i>Delibera del 15 giugno 2006</i>	19
<i>Delibera del 24 novembre 2006</i>	19
Riammissione in servizio ai sensi della legge 24 dicembre 2003, n. 350	20
<i>Delibera del 15 aprile 2011</i>	20
APPENDICE STORICA	21
Decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 503	22
Norme per il riordinamento del sistema previdenziale dei lavoratori privati e pubblici, a norma dell'articolo 3 della L. 23 ottobre 1992, n. 421.	22
<i>Art. 16. Prosecuzione del rapporto di lavoro.</i>	22

NORMATIVA

Collocamento a riposo per limiti di età

Legge 27 aprile 1982, n. 186

Ordinamento della giurisdizione amministrativa e del personale di segreteria ed ausiliario del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali.

(Pubblicata nella Gazz. Uff. 29 aprile 1982, n. 117)

Art. 27. Collocamento a riposo per limiti di età.

Trattenimento in servizio oltre il limite di età

Decreto Legge 25 giugno 2008 n. 112

Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria.

(Pubblicato nella Gazz. Uff. 25 giugno 2008, n. 147, S.O.)

Art. 72. Personale dipendente prossimo al compimento dei limiti di età per il collocamento a riposo

Decreto Legge 24 giugno 2014 n. 90

Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari.

(Pubblicato nella Gazz. Uff. 24 giugno 2014, n. 144)

Art. 1 Disposizioni per il ricambio generazionale nelle pubbliche amministrazioni

Decreto Legge 27 giugno 2015, n. 83

Misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell'amministrazione giudiziaria.

(Pubblicato nella Gazz. Uff. 27 giugno 2015, n. 147)

Art. 18. Proroga degli effetti del trattenimento in servizio dei magistrati ordinari

Decreto Legge agosto 2016, n. 168

Misure urgenti per la definizione del contenzioso presso la Corte di cassazione, per l'efficienza degli uffici giudiziari, nonché per la giustizia amministrativa.

(Pubblicato nella Gazz. Uff. 31 agosto 2016, n. 203)

Art. 10. Proroga degli effetti del trattenimento in servizio di magistrati amministrativi e contabili e avvocati dello Stato

Riammissione in servizio

Decreto Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato.

(Pubblicato nella Gazz. Uff. 25 gennaio 1957, n. 22, S.O.)

Art. 132. Riammissione.

Legge 24 dicembre 2003, n. 350

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004)

(Pubblicato nella Gazz. Uff. 27 dicembre 2003, n. 299, S.O.)

Art. 3.

57. Il pubblico dipendente che sia stato sospeso dal servizio o dalla funzione e, comunque, dall'impiego o abbia chiesto di essere collocato anticipatamente in quiescenza a seguito di un procedimento penale conclusosi con sentenza definitiva di proscioglimento perché il fatto non sussiste o l'imputato non lo ha commesso o se il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato ovvero con decreto di archiviazione per infondatezza della notizia di reato, anche se pronunciati dopo la cessazione dal servizio, anche se già collocato in quiescenza alla data di entrata in vigore della presente legge, ha il diritto di ottenere, su propria richiesta, dall'amministrazione di appartenenza il prolungamento o il ripristino del rapporto di impiego, anche oltre i limiti di età previsti dalla legge, comprese eventuali proroghe, per un periodo pari a quello della durata complessiva della sospensione ingiustamente subita e del periodo di servizio non espletato per l'anticipato collocamento in quiescenza, cumulati tra loro, anche in deroga ad eventuali divieti di riassunzione previsti dal proprio ordinamento, con il medesimo trattamento giuridico ed economico a cui avrebbe avuto diritto in assenza della sospensione. Alle sentenze di proscioglimento di cui al presente comma sono equiparati i provvedimenti che dichiarano non doversi procedere per una causa estintiva del reato pronunciati dopo una sentenza di assoluzione del dipendente imputato perché il fatto non sussiste o perché non lo ha commesso o se il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato. Ove la sentenza irrevocabile di proscioglimento sia stata emanata anteriormente ai cinque anni antecedenti alla data di entrata in vigore della presente legge, il pubblico dipendente può chiedere il riconoscimento del migliore trattamento pensionistico derivante dalla ricostruzione della carriera con il computo del periodo di sospensione dal servizio o dalla funzione o del periodo di servizio non espletato per l'anticipato collocamento in quiescenza¹.

57-bis. Ove il procedimento penale di cui al comma 57, ricorrendo ogni altra condizione ivi indicata, si sia concluso con provvedimento di proscioglimento diverso da decreto di archiviazione per infondatezza della notizia di reato o sentenza di proscioglimento perché il fatto non sussiste o l'imputato non lo ha commesso o se il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, anche pronunciati dopo la cessazione dal servizio, l'amministrazione di appartenenza ha facoltà, a domanda dell'interessato, di prolungare e ripristinare il rapporto di impiego per un

¹ Comma così modificato prima dall'art. 1, D.L. 16 marzo 2004, n. 66, come modificato dalla relativa legge di conversione, a decorrere dal 1° gennaio 2004 e poi dal comma 30 dell'art. 2, D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, aggiunto dalla relativa legge di conversione. Vedi, anche, l'art. 2 dello stesso D.L. n. 66/2004 l'art. 4, D.Lgs. 16 gennaio 2006, n. 20, gli artt. 36 e 42, D.Lgs. 5 aprile 2006, n. 160 e il comma 32 dell'art. 2 del citato D.L. n. 225/2010.

periodo di durata pari a quella della sospensione e del servizio non prestato, secondo le modalità indicate nel comma 57, purché non risultino elementi di responsabilità disciplinare o contabile all'esito di specifica valutazione che le amministrazioni competenti compiono entro dodici mesi dalla presentazione dell'istanza di riammissione in servizio¹.

¹ Comma aggiunto dall'*art. 1, D.L. 16 marzo 2004, n. 66*, come modificato dalla relativa legge di conversione, a decorrere dal 1° gennaio 2004. Vedi, anche, l'*art. 2* dello stesso decreto-legge, l'*art. 4, D.Lgs. 16 gennaio 2006, n. 20*, gli *artt. 36 e 42, D.Lgs. 5 aprile 2006, n. 160* e il comma 32 dell'*art. 2, D.L. 29 dicembre 2010, n. 225*, aggiunto dalla relativa legge di conversione.

Decreto legge 16 marzo 2004, n. 66

Interventi urgenti per i pubblici dipendenti sospesi o dimessisi dall'impiego a causa di procedimento penale, successivamente conclusosi con proscioglimento

(Pubblicato nella Gazz. Uff. 17 marzo 2004, n. 64)

Art. 2.

(5) Comma così modificato prima dalla *legge di conversione 11 maggio 2004, n. 126* e poi dal comma 31 dell'*art. 2, D.L. 29 dicembre 2010, n. 225*, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione. Vedi, anche, il comma 32 del citato art. 2.

(6) Vedi, anche, l'*art. 4, D.Lgs. 16 gennaio 2006, n. 20* e gli *artt. 36 e 42, D.Lgs. 5 aprile 2006, n. 160*.

(7) Comma così modificato dalla *legge di conversione 11 maggio 2004, n. 126*.

(8) Comma aggiunto dalla *legge di conversione 11 maggio 2004, n. 126*.

Decreto legge 29 dicembre 2010, n. 225

Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie

(Pubblicato nella Gazz. Uff. 29 dicembre 2010, n. 303)

Art. 2

32. Per i provvedimenti di proscioglimento di cui all' articolo 3, commi 57 e 57-bis, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, pronunciati in data antecedente a quella di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il termine di cui all' articolo 2, comma 1, del citato decreto-legge 16 marzo 2004, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2004, n. 126, decorre dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Dall'applicazione delle norme dei commi da 30 al presente comma, primo periodo, del presente articolo non può derivare una permanenza in servizio superiore di oltre cinque anni ai limiti massimi previsti dai rispettivi ordinamenti.

CRITERI

Trattenimento in servizio ai sensi dell'art. 72 del decreto legge n. 112/2008

Delibera del 12 settembre 2014

Il Consiglio di Presidenza ha ritenuto che l'art. 16 del d.lgs. n. 503/1992, e successive modificazioni, richiamato - con riguardo al possesso dei requisiti alla data di entrata in vigore del d.l. n. 90/2014 - dall'art. 1, comma 3, del medesimo decreto nel testo modificato dalla legge di conversione n. 114/2014, non possa che continuare ad essere applicato dal Consiglio in conformità ai criteri dallo stesso fissati; criteri che, anche per una ragione di parità di trattamento e di equità, continuano ad operare essendo conseguenti all'interpretazione del detto art. 16 e alla sua conseguente attuazione pratica. Sulla falsariga di quanto precedentemente disposto anche dal CSM e in considerazione della circostanza che i requisiti del citato art. 16 sono richiamati puramente e semplicemente dall'art. 1, comma 3, del d.l. n. 90/2014, senza integrazione alcuna, nonché del carattere residuale della sua applicazione.

Ne consegue che va applicato quanto prescritto dal punto 6 della delibera 6 novembre 2008, come sostituito dalla delibera 28 settembre 2012, secondo cui *“Possono essere prese in considerazione le domande di trattamento in servizio oltre il limite di anni 70 presentate dopo i 24 mesi ed anche oltre i 12 mesi antecedenti il compimento del limite di età previsto, purché, in relazione alle specifiche attività istruttorie, all'Amministrazione residui un sufficiente spazio temporale per deliberare comunque prima del compimento del 70° anno di età del magistrato. Le domande e tutta la necessaria documentazione dovranno pervenire al Consiglio di Presidenza entro i sessanta giorni antecedenti il compimento del 70° anno di età, o comunque in tempo utile perché la delibera possa intervenire anteriormente a tale momento”*.

Delibera dell'11 settembre 2012

Il Consiglio ha ritenuto che l'autorizzazione a permanere in servizio fino al settantacinquesimo anno di età, rilasciata ai sensi dell'art. 72 del d.l. n. 112 del 2008, in favore di un consigliere di T.A.R., mantenga i suoi effetti anche nel caso di nomina del medesimo a consigliere di Stato (fattispecie relativa alla nomina di un consigliere del T.R.G.A. sezione autonoma di Bolzano a consigliere di Stato ai sensi dell'art. 14 del D.P.R. n. 426 del 1984).

Delibera del 6 novembre 2008

Il Consiglio di Presidenza ha approvato la seguente delibera in tema di trattenimento in servizio dei magistrati amministrativi dopo il compimento del settantesimo anno di età:

1. Ritengono, in via preliminare, che le disposizioni sul “personale dipendente prossimo al compimento dei limiti di età per il collocamento a riposo” di cui all'art.

72, commi da 7 a 10, del d. l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella l. 6 agosto 2008, n. 133, si applichino anche ai magistrati amministrativi, i quali sono soggetti alle disposizioni di cui all'art. 16 del d. lgs. 30 dicembre 1992, n. 503, comma 1, come modificato dall'art. 72 del d. l. n. 112 del 2008, e comma 1 bis, aggiunto dal comma 12 dell'art. 34 della l. 27 dicembre 2002, n. 289.

2. Sempre in via preliminare ritengono che l'applicabilità delle nuove disposizioni introdotte dal citato art. 72 vada circoscritta ai soli casi di domande di trattenimento in servizio che avranno decorrenza dal 1° gennaio 2009 dato che, per quanto riguarda i trattenimenti in servizio con decorrenza nel 2008, il comma 8 dell'art. 72 prevede che sono fatti salvi i trattenimenti in essere alla data di entrata in vigore del decreto (25 giugno 2008) e quelli disposti con riferimento alle domande di trattenimento presentate nei sei mesi successivi alla data di entrata in vigore del decreto medesimo.

Quest'ultima norma va letta unitamente alla successiva disposizione di cui al comma 9 dell'art. 72 che, nel prevedere l'obbligo per l'amministrazione di rivalutare, con provvedimento motivato, tenuto conto di quanto previsto al comma 7, i trattenimenti in servizio già autorizzati con decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 2009, circoscrive l'operatività del comma 8 ai soli casi di permanenze in servizio autorizzate che abbiano decorrenza nel 2008.

3. Per quanto concerne la disciplina a regime dei trattenimenti in servizio, i presupposti ai quali l'art. 72, comma 7, subordina l'accoglimento delle domande di trattenimento vanno accertati tenendo conto, sotto l'aspetto delle condizioni oggettive (attinenti alle esigenze organizzative e funzionali dell'amministrazione, con riguardo anche all'efficiente andamento dei servizi), non solo delle perduranti scoperture dell'organico del personale di magistratura, ma anche della insufficienza dell'organico medesimo; e, sotto il profilo dei requisiti soggettivi del magistrato, tenendo conto del fatto che il riferimento alla particolare esperienza acquisita dal richiedente in determinati o specifici ambiti va apprezzato avendo riguardo all'incidenza del requisito richiesto sul principio costituzionale della indipendenza del magistrato, cosicché il riferimento suddetto va interpretato nel senso che l'autorizzazione al trattenimento va correlata in via esclusiva al possesso del requisito soggettivo del non demerito.

4. Con riferimento alla disciplina transitoria dettata dall'art. 72, comma 9, relativa alle domande di trattenimento aventi effetto a decorrere dal 1° gennaio al 31 dicembre 2009, per le quali sia già stato adottato il provvedimento di autorizzazione, il Consiglio di presidenza procede d'ufficio alla rivalutazione della domanda. Il magistrato non è tenuto a presentare nuova domanda, ma può produrre ogni documentazione ritenuta idonea a contribuire alla rivalutazione della domanda già presentata.

5. Per quanto riguarda i trattenimenti già autorizzati con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2010, poiché il comma 10 dell'art. 72 prevede che i trattenimenti stessi decadono e sancisce l'obbligo, per il magistrato interessato, di rinnovare la domanda nei termini indicati dal comma 7, la presentazione della nuova domanda resta soggetta alle prescrizioni sopra indicate al p. 3., relative alla disciplina a regime dei

trattenimenti in servizio. Alla medesima disciplina a regime sono soggette le domande, aventi decorrenza dal 1° gennaio 2010, per le quali non sia intervenuto provvedimento di autorizzazione.

6. Possono essere prese in considerazione le domande di trattenimento in servizio oltre il limite di anni 70 presentate dopo i 24 mesi ed anche oltre i 12 mesi antecedenti il compimento del limite di età previsto, purché, in relazione alle specifiche attività istruttorie, all'Amministrazione residui un sufficiente spazio temporale per deliberare comunque prima del compimento del 70° anno di età del magistrato. Le domande e tutta la necessaria documentazione dovranno pervenire al Consiglio di Presidenza entro i sessanta giorni antecedenti il compimento del 70° anno di età, o comunque in tempo utile perché la delibera possa intervenire anteriormente a tale momento.¹

7. Il Consiglio di presidenza può acquisire gli elementi di valutazione ritenuti necessari od opportuni richiedendoli al dirigente dell'ufficio di segreteria della sezione ove il magistrato presta servizio. Il magistrato può produrre ogni documentazione ritenuta idonea a contribuire alla espressione del giudizio di non demerito.

In presenza di un giudizio di non demerito il Consiglio di presidenza adotta la delibera di autorizzazione alla permanenza in servizio, con decorrenza dal giorno successivo al compimento dell'età prevista per il collocamento a riposo.

Ove la quarta commissione permanente del Consiglio ritenga che sussistano elementi che possano portare a un giudizio di demerito, o comunque a un diniego dell'autorizzazione al trattenimento, comunica gli elementi medesimi al magistrato interessato il quale, entro dieci giorni, ha diritto di prendere visione e di estrarre copia degli atti del procedimento, ed entro i successivi dieci giorni può far pervenire alla commissione osservazioni scritte e documenti, che la commissione ha l'obbligo di valutare, e può altresì chiedere di essere sentito.

Riammissione in servizio ai sensi dell'art. 132 del D.P.R. 10 gennaio 1957 n. 3

¹ Punto sostituito con delibera del 28 settembre 2012.

Il testo originario era il seguente:

6. Per quanto attiene all'aspetto procedurale, poiché l'art. 16, comma 1, del d. lgs. n. 503 del 1992, come modificato dall'art. 72 del d. l. n. 112 del 2008, conv. in l. n. 133 del 2008, dispone che la domanda di trattenimento va presentata all'amministrazione dai 24 ai 12 mesi precedenti il compimento del limite di età previsto per il collocamento a riposo (70 o 72 anni, nel caso di magistrato che, già autorizzato a permanere in servizio per due anni intenda avvalersi, in un momento successivo, della facoltà di richiedere la prosecuzione del rapporto prevista dal comma 1 bis dell'art. 16), sono dichiarate irricevibili le domande di trattenimento presentate prima che inizino a decorrere i 24 mesi precedenti il compimento del limite di età suddetto e le domande presentate dopo il termine ultimo dei 12 mesi precedenti il compimento del limite di età. A questo proposito si ritiene utile precisare che la domanda di trattenimento deve essere presentata tra i 24 e i 12 mesi che precedono il compimento del limite di età previsto per il collocamento a riposo anche per le domande di trattenimento aventi decorrenza tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2010. Per esempio, i magistrati nati nell'aprile del 1940 non autorizzati a permanere in servizio per due anni devono domandare il trattenimento in servizio entro il mese di aprile del 2009.

Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato

Delibera del 15 giugno 2006

Il Consiglio di Presidenza ha deliberato la riassunzione in servizio di due magistrati amministrativi (già collocati a riposo per dimissioni) subordinando in un caso tale autorizzazione all'accertamento medico legale dell'idoneità fisica al servizio e della compatibilità delle patologie medio tempore lamentate con il regolare svolgimento delle mansioni di istituto, presso la competente azienda sanitaria.

Delibera del 24 novembre 2006

Il Consiglio di Presidenza ha preso atto del diniego di autorizzazione da parte Dipartimento della Funzione Pubblica alla riammissione in servizio di due magistrati amministrativi (deliberata nella seduta del 15 giugno 2007) e ha confermato per il 2007 la delibera del Plenum assunta nel 15 giugno 2006 favorevole alla riammissione in servizio dei suddetti magistrati.

Il Dipartimento della Funzione Pubblica ed il Ministero dell'Economia e delle Finanze hanno infatti rappresentato che nel caso della riammissione in servizio il rapporto che si costituisce, pur non essendo del tutto estraneo a quello precedente, è comunque un nuovo rapporto di lavoro e, pertanto, l'onere connesso alla riammissione in servizio deve essere considerato non in termini differenziali ma di costo pieno.

Il Consiglio ha pertanto chiesto al Segretariato Generale che la richiesta di autorizzazione alle assunzioni in deroga al divieto previsto dalle norme vigenti, per l'anno 2007, sia fatta anche con riferimento a possibili riammissioni in servizio.

Riammissione in servizio ai sensi della legge 24 dicembre 2003, n. 350

Delibera del 15 aprile 2011

Il Consiglio ha deliberato che i benefici previsti dal combinato disposto degli artt. 3, co. 57 e 57 bis, l. n. 350 del 2003, 2, co. 1 e 5, d.l. n. 66 del 2004, 2, co. 32, d.l. n. 225 del 2010, trovano applicazione in favore dei magistrati amministrativi sospesi dal servizio ovvero collocati in quiescenza anticipatamente, nel rispetto delle condizioni previste dalle su richiamate disposizioni e che, in considerazione del carattere automatico di tali benefici, non è necessario avvisare i magistrati che subirebbero uno scavalco all'esito del ricollocamento in ruolo dell'interessato; quest'ultimo, pertanto, ha diritto ad ottenere, su propria richiesta:

- a) il prolungamento ovvero il ripristino del rapporto di impiego, oltre i limiti di età previsti dalla legge;
- b) il ricollocamento in ruolo nella medesima posizione posseduta al momento del collocamento in quiescenza;
- c) il prolungamento del servizio oltre i limiti massimi di età per un periodo pari a quello della sospensione ingiustamente subita ovvero del servizio non espletato per l'anticipato collocamento in quiescenza, cumulati fra loro, ma non eccedenti i cinque anni dal superamento dei predetti limiti massimi.

APPENDICE STORICA

Decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 503

Norme per il riordinamento del sistema previdenziale dei lavoratori privati e pubblici, a norma dell'articolo 3 della L. 23 ottobre 1992, n. 421.

(Pubblicata nella Gazz. Uff. 30 dicembre 1992, n. 305, S.O.)

Art. 16. Prosecuzione del rapporto di lavoro.

(articolo abrogato dal d.l. 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla l. 11 agosto 2014, n. 114)

[1. È in facoltà dei dipendenti civili dello Stato e degli enti pubblici non economici di permanere in servizio, con effetto dalla data di entrata in vigore della *legge 23 ottobre 1992, n. 421*, per un periodo massimo di un biennio oltre i limiti di età per il collocamento a riposo per essi previsti. In tal caso è data facoltà all'amministrazione, in base alle proprie esigenze organizzative e funzionali, di trattenere in servizio il dipendente in relazione alla particolare esperienza professionale acquisita dal dipendente in determinati o specifici ambiti ed in funzione dell'efficiente andamento dei servizi. La disponibilità al trattenimento va presentata all'amministrazione di appartenenza dai ventiquattro ai dodici mesi precedenti il compimento del limite di età per il collocamento a riposo previsto dal proprio ordinamento. I dipendenti in aspettativa non retribuita che ricoprono cariche elettive esprimono la disponibilità almeno novanta giorni prima del compimento del limite di età per il collocamento a riposo ⁽¹⁾ ⁽²⁾.

1-bis. Per le categorie di personale di cui all'*articolo 1 della legge 19 febbraio 1981, n. 27*, la facoltà di cui al comma 1 è estesa sino al compimento del settantacinquesimo anno di età ⁽³⁾ ⁽⁴⁾.

(1) Comma così modificato prima dall'*art. 1-quater, D.L. 28 maggio 2004, n. 136*, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione, poi dall'*art. 33, D.L. 4 luglio 2006, n. 223* e dall'*art. 72, comma 7, D.L. 25 giugno 2008, n. 112* e dal comma 2 dell'*art. 22, L. 4 novembre 2010, n. 183* e, infine, dalle lettere a), b) e c) del comma 17 dell'*art. 1, D.L. 13 agosto 2011, n. 138*. Vedi, anche, i commi 8, 9 e 10 del suddetto *articolo 72, D.L. 25 giugno 2008, n. 112*, il *D.P.R. 19 luglio 2005* e il comma 8-bis dell'*art. 1, D.L. 10 novembre 2008, n. 180*, aggiunto dalla relativa legge di conversione.

(2) La Corte costituzionale, con sentenza 27 febbraio–6 marzo 2013, n. 33 (Gazz. Uff. 13 marzo 2013, n. 11 – Prima serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità del combinato disposto del primo periodo del presente comma e dell'*art. 15-nonies, comma 1, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502* – nel testo di essi quale vigente fino all'entrata in vigore dell'*art. 22 della L. 4 novembre 2010, n. 183* – nella parte in cui non consente al personale ivi contemplato che al raggiungimento del limite massimo di età per il collocamento a riposo non abbia compiuto il numero degli anni richiesti per ottenere il minimo della pensione, di rimanere, su richiesta, in servizio fino al conseguimento di tale anzianità minima e, comunque, non oltre il settantesimo anno di età.

(3) Comma aggiunto dal comma 12 dell'*art. 34, L. 27 dicembre 2002, n. 289*.

(4) Articolo abrogato dall'*art. 1, comma 1, D.L. 24 giugno 2014, n. 90*. Vedi, anche, i commi 2 e 3 dello stesso articolo.